LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 2245)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1957

Proroga della legge 26 ottobre 1952 n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra

Onorevoli Senatori. — Il 4 dicembre prossimo venturo scade il quinquennio di durata della legge sulle norme stabilite per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, che tanto fu elogiata da Don Gnocchi perchè avrebbe risparmiato, diceva. molti altri mutilatini all'Italia.

Difatti la legge 26 ottobre 1952, n. 1784, con le precauzioni che prescrive e le sanzioni che commina, è stata molto utile negli anni trascorsi; ma poichè tuttora si verificano disgrazie nel territorio nazionale, in cui il più delle volte restano vittime per la loro inesperienza i giovani, si ritiene opportuno chiedere la proroga del termine di detta legge per altri cinque anni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La legge 26 ottobre 1952, n. 1784, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 4 dicembre 1952. che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, è prorogata per altri cinque anni, a partire dal 5 dicembre 1957.